Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

(GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2010/801/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2010	L 341	45	23.12.2010

▼B

DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ([1]) al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d'Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo l'«UNSCR»).

(2) Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC ([2]) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 dell'UNSCR 1643 (2005).

(3) In seguito alla proroga delle misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio dall'UNSCR 1842 (2008), il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/873/PESC ([3]) che proroga ulteriormente le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio con effetto a decorrere dal 1º novembre 2008.

(4) Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSRC 1946 (2010) che ha prorogato le misure imposte nei confronti della Costa d'Avorio dall'UNSCR 1572 (2004) e dal punto 6 dell'UNSCR 1643 (2005) fino al 30 aprile 2011 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.

(5) Le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio dovrebbero pertanto essere prorogate. Oltre alle deroghe relative all'embargo sulle armi previste dall'UNSCR 1946 (2010), è opportuno modificare le misure restrittive per sottoporre a deroga altro materiale inserito autonomamente dall'Unione.

([1]) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.
([2]) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.
([3]) GU L 308 del 19.11.2008, pag. 52.

▼B

(6) Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio ([1]), nel regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ([2]), e nel regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ([3]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiali militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal se siano tali armamenti o materiale originari o non del territorio degli Stati membri.

2. È altresì vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o connessi con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d'Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d'Avorio;

b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d'Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d'Avorio;

Articolo 2

L'articolo 1 non si applica:

a) alle forniture e all'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;

([1]) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.
([2]) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
([3]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

▼B

b) alle seguenti attività, purché siano state autorizzate preventivamente dal comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) (in prosieguo il «comitato delle sanzioni»):

i) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione, dell'ONU, dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);

ii) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d'avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;

iii) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa al materiale di cui ai punti i) e ii);

iv) alla prestazione di assistenza e di formazione tecniche connesse al materiale di cui ai punti i) e ii);

c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale;

d) alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica al comitato delle sanzioni;

e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell'accordo di Linas-Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione del comitato delle sanzioni;

f) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale non letale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d'Avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.

▼B

Articolo 3

L'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio nell'Unione, siano essi originari o meno della Costa d'Avorio, è vietata conformemente all'UNSRC 1643 (2005).

▼M1

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) delle persone di cui all'allegato I, indicate dal comitato delle sanzioni, che costituiscono una minaccia per i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell'UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni;

b) delle persone di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:

a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni dell'UNSCR.

4. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i casi in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.

▼M1

5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o a riunioni ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppa un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio.

8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, in virtù dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

▼B

Articolo 5

▼M1

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o dalle entità indicate dal comitato delle sanzioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o da persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

L'elenco delle persone di cui al primo comma figura nell'allegato I.

▼B

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

▼B

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o dell'entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M1

Articolo 6

1. Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.

Articolo 7

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio inserisce tale persona o entità nell'elenco contenuto nell'allegato I.

▼M1

2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato II.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità.

Articolo 8

1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I.

2. Gli allegati I e II contengono altresì, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 9

Le posizioni comuni 2004/852/PESC e 2006/30/PESC sono abrogate.

▼M1

Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼B

►M1 *ALLEGATO I* ◄

▼M1

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5

▼B

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)	Motivi della designazione	Data di designazione da parte dell'ONU
1.	BLÉ GOUDÉ, Charles (pseudonimi: Général, Génie de kpo, Gbapé Zadi)	nato l'1.1.1972 Cittadinanza: ivoriana P.: 04LE66241 Repubblica della Costa d'Avorio, rilasciato il 10.11.2005, valido fino al 9.11.2008 PD.: AE/088 DH 12 Repubblica della Costa d'Avorio, rilasciato il 20.12.2002, valido fino all'11.12.2005 P.: 98LC39292 Repubblica della Costa d'Avorio, rilasciato il 24.11.2000, valido fino al 23.11.2003 Luogo di nascita: Guibéroua (Gagnoa) o Niagbrahio/Guiberoua o Guiberoua Indirizzo conosciuto nel 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; anche presso Hotel Ivoire Indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005: Abidjan, Cocody	Leader della COJEP («Giovani patrioti»), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le installazioni e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del gruppo di Lavoro internazionale (IWG), dell'opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).	7.2.2006
2.	DJUÉ, Eugène N'goran Kouadio	nato l'1.1.1966 o il 20.12.1969 Cittadinanza: ivoriana P.: 04 LE 017521 rilasciato il 10.2.2005 e valido fino al 10.2.2008	Leader dell'Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le installazioni e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).	7.2.2006
3.	FOFIE, Martin Kouakou	nato l'1.1.1968 Cittadinanza: ivoriana Luogo di nascita: BOHI, Costa d'Avorio Numero carta d'identità del Burkina Faso: 2096927 rilasciata il 17.3.2005 Certificato di cittadinanza del Burkina Faso: CNB N.076 (17.2.2003) Nome del padre: Yao Koffi FOFIE Nome della madre: Ama Krouama KOSSONOU Numero carta d'identità della Costa d'Avorio: 970860100249, rilasciata il 5.8.1997, valida fino al 5.8.2007	Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato soldati minorenni, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e alla legislazione umanitaria internazionale; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).	7.2.2006

▼M1

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Pascal Affi N'Guessan	Nato il 1º gennaio 1953 a Bouadikro. Numero di passaporto: PD-AE 09DD00013.	Segretario generale del Fronte popolare ivoriano (FPI), ex Primo Ministro. Presa di posizione radicale e disinformazione attiva. Incitazione alla violenza.
2.	Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha	Nato il 6 giugno 1960.	Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR). Implicato nella repressione del 25 marzo 2004. Membro delle *Squadre della morte.*
3.	Gilbert Marie Aké N'Gbo	Nato il 8 ottobre 1955 ad Abidjan. Numero di passaporto: 08 AA 61107	Sedicente Primo Ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo
4.	Pierre Israël Amessan Brou		Direttore generale della Radio Televisione Ivoriana (RTI). Responsabile della campagna di disinformazione.
5.	Frank Anderson Kouassi		Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA). Complicità attiva nella campagna di disinformazione.
6.	Nadiana Bamba	Nata il 13 giugno 1974 ad Abidjan. Numero di passaporto: PD - AE 061 FP 04	Direttrice del gruppo editoriale Le temps Notre voie. Responsabile della campagna di disinformazione e incitazione all'odio e alla violenza intercomunitaria.
7.	Kadet Bertin	Nato attorno al 1957 a Mama.	Consigliere per la sicurezza di Gbagbo. Responsabile dei traffici d'armi per la «Presidenza».
8.	Generale Dogbo Blé	Nato il 2 febbraio 1959 a Daloa.	Ufficiale della Guardia repubblicana. Partecipazione all'offensiva del 4-6 novembre 2004 e agli avvenimenti dei giorni successivi ad Abidjan. Membro delle Squadre della morte. Implicato nella repressione dei movimenti popolari.
9.	Paul Antoine Bohoun Bouabré	Nato il 9 febbraio 1957 a Issia. Numero di passaporto: PD AE 015 FO 02	Ex Ministro della pianificazione e dello sviluppo.
10.	Sotto-prefetto Oulaï Delefosse		Ex ufficiale di collegamento presso la forza Lima. Responsabile dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest (UPRGO). Responsabile delle minacce contro i soldati dalla forza LICORNE. Implicato nel reclutamento di mercenari liberiani. Capo di milizia pro-Gbagbo. Implicato negli abusi.

▼**M1**

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
11.	Ammiraglio Vagba Faussignau	Nato il 31 dicembre 1954 a Bobia.	Comandante della Marina ivoriana - Sottocapo di stato maggiore.
12.	Pastore Gammi		Capo del Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest della Costa d'Avorio (MILOCI). Implicato nell'attacco di Logoualé (28 febbraio 2005). Implicato negli abusi contro le popolazioni allogene e autoctone nell'Ovest nel novembre e dicembre 2010.
13.	Laurent Gbagbo	Nato il 31 maggio 1945 a Gagnoa.	Sedicente Presidente della Repubblica
14.	Simone Gbagbo	Nata il 20 giugno 1949 a Moossou.	Moglie di Gbagbo. presidente del gruppo Fronte popolare ivoriano (FPI) all'Assemblea nazionale. Sospettata di gestire reti politico-religiose parallele che si oppongono alle risoluzioni internazionali.
15.	Generale Guiai Bi Poin	Nato il 31 dicembre 1954 a Gounela.	Capo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS). Implicato nella repressione del marzo 2004. Implicato negli avvenimenti dell'Hôtel Ivoire (novembre 2004). Implicato nella repressione dei movimenti popolari del febbraio, novembre e dicembre 2010.
16.	Denis Maho Glofiei	Nato nel Val de Marne.	Responsabile del Fronte di liberazione del Grande Ovest (FLGO). Capo di milizia pro-Gbagbo. Implicato negli abusi.
17.	Capitano Anselme Séka Yapo	Nato il 2 maggio 1973 a Adzopé.	Guardia del corpo della sig.ra Gbagbo. Membro delle Squadre della morte. Implicato in abusi e omicidi.
18.	Désiré Tagro	Nato il 27 gennaio 1959 a Issia. Numero di passaporto: PD - AE 065FH08.	Sedicente Ministro degli interni, Segretario generale della «Presidenza». Implicato nella repressione violenta dei movimenti popolari del febbraio, novembre e dicembre 2010.
19.	Paul Yao N'Dré	Nato il 29 dicembre 1956.	Presidente del Consiglio costituzionale. Ha consapevolmente convalidato falsi risultati per le elezioni presidenziali del 31 ottobre e del 28 novembre 2010.